



COMUNE DI CALANNA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Via Bruca, 2 – 89050 – Calanna (RC)

Codice Fiscale 00256490806

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 24

Del 19/07/2023

OGGETTO: Parere su variazione al bilancio di previsione e assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023.

Il giorno 18 luglio 2023, tramite pec, il revisore unico del comune di Calanna ha ricevuto dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Milena Chilà, la documentazione necessaria, per procedere ad emettere parere su variazione al bilancio di previsione e assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 05/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- in data 31/05/2023, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- in data 06/07/2023, la Giunta Municipale con deliberazione n. 27 del 06/07/2023 ha approvato una variazione di bilancio d'urgenza.

Visto L'articolo **193 del TUEL** che prevede:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Visto l'articolo **175 comma 8** del TUEL che prevede “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Preso atto della proposta, del responsabile del servizio finanziario, di deliberazione ed i relativi allegati inerenti l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023, senza ulteriore variazioni;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che con nota prot. n. 2691 del 14/07/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2021 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Visto che dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati comunicati debiti fuori bilancio da ripianare ed i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Dato atto, altresì, che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruo sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Verificato che il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo e ad oggi mantiene tali equilibri come si evince dal prospetto di "verifica equilibri 2023" di seguito esposto:

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2023</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2024</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2025</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		154.242,72			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		24.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		19.153,88	32.395,96	32.395,96

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.407.381,69 0,00	1.056.954,69 0,00	1.056.954,69 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.373.612,62 0,00 112.085,61	984.731,45 0,00 112.085,61	983.476,50 0,00 112.085,61
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		38.615,19 0,00 0,00	39.827,28 0,00 0,00	41.082,23 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico, in riferimento alla proposta di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023, e:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2023-20205,

esprime parere favorevole

Dr. Domenico COLACRESI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa